

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 658

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONI, RAFFAELLI, FAILLA, LAMA, SOLIANO, CHIAROMONTE, SULOTTO, D'ALEMA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, GRILLI GIOVANNI, FERRI GIANCARLO, TOGNONI, OLMINI, VENTUROLI, DI MAURO LUIGI, ROSSINOVICH, GESSI NIVES, FIBBI GIULIETTA, LENTI, RAUCCI, MASCHIELLA**

*Presentata il 24 ottobre 1963*

### Modifiche alle norme relative all'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dipendente

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attesa di giungere alla auspicata riforma generale tributaria che conferisca al sistema tributario quei criteri prescritti dalla Costituzione, e che rendono la finanza pubblica nel suo insieme un potente fattore per ridurre le attuali disuguaglianze economiche, riteniamo di sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi, l'urgente necessità di provvedere alla modifica delle norme relative all'imposta di ricchezza mobile sui redditi da lavoro dipendente, ormai da troppo tempo attesa.

Tali norme, stabilite nel lontano 1947, già allora ingiuste perché sottoponevano a un regime di tassazione anche i modestissimi proventi di lavoro subordinato, divennero, col variare del valore monetario, in contrasto stridente con ogni elementare criterio di giustizia tributaria, originando nella seconda e nella terza legislatura proposte di legge di iniziativa parlamentare. La seconda legislatura ebbe termine senza che la proposta Di Vittorio e altri venisse esaminata, mentre la terza sembrò volere prendere in considerazione una così giusta istanza nel corso della discussione e della approvazione della legge 4 dicembre 1962, n. 1682.

Senonché la legge ricordata, elevando la franchigia sui redditi di ricchezza mobile classificati in categoria C-2 da lire 240.000 soltanto a 300 mila, lasciò invariati, unitamente a tutti gli altri criteri, la preesistente contraddittoria situazione derivata da una pressione tributaria sui redditi di lavoro maggiore che su ogni altra categoria e comunque tale da sottrarre gran parte dei miglioramenti salariali raggiunti con aspre lotte sindacali. E ciò mentre è generalmente riconosciuto l'intollerabile evasione fiscale operata specie dai più grandi redditi, l'aumentato squilibrio fra rendimento del lavoro e mercedi, fra bisogni crescenti e salari e stipendi di fatto, fra profitti e renumerazioni.

Quale sia la pressione tributaria sui redditi di lavoro, oltre quella indiretta, il cui gettito si aggira sul 75 per cento dell'intero introito erariale, appare con evidente significato dell'andamento dell'imposta diretta più cospicua, l'imposta di ricchezza mobile. Nel 1949 le partite iscritte in categoria C — (categoria C — 1 + C — 2), nelle quali sono classificati i redditi di lavoro subordinato e una parte di quello autonomo, raggiungevano 209 miliardi di lire pari al 53,8 per

cento dell'intero imponibile, mentre già nell'esercizio 1958-59 salivano a 1.738 miliardi pari al 65,2 per cento dell'imponibile complessivo. Gli stessi più recenti provvedimenti in materia non hanno modificato la tendenza,

come emerge dai dati forniti dal relatore di maggioranza sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1962-63, onorevole Castellucci, che riportiamo nella seguente tabella:

*Redditi di ricchezza mobile ripartiti secondo le categorie A, B e C (C — 1 + C — 2).*

ESERCIZI FINANZIARI	A	B	C (C — 1 + C — 2)
1938 . . . . .	6,32	51,84	41,84
1945 . . . . .	6,36	37,19	56,45
1951 . . . . .	1,37	41,51	57,12
1952-53 . . . . .	1,50	30,32	68,18
1953-54 . . . . .	1,58	33,94	64,48
1954-55 . . . . .	2,06	38,82	59,12
1955-56 . . . . .	3,15	35,14	61,71
1956-57 . . . . .	3,55	33,53	62,92
1957-58 . . . . .	3,63	32,70	63,67
1958-59 . . . . .	3,97	31,01	65,02
1959 (2° semestre) . . . . .	5,78	28,30	65,92
1960 . . . . .	4,61	29,11	66,28
1961 . . . . .	4,62	28,74	66,64

Il reddito imponibile da puro capitale, classificato in categoria *A*, e quello da capitale-lavoro classificato in categoria *B* ove viene classificato largamente anche il reddito prodotto dal piccolo industriale, dall'artigiano, dal piccolo commerciante ed esercente, nel 1961, raggiunse appena il 33 per cento del reddito sottoposto all'imposta, sebbene nello stesso anno il reddito distribuito al lavoro dipendente non avesse superato il 42,7 per cento. Se teniamo inoltre presente che nel 1961 i redditi ripartiti al lavoro dipendente furono 9.006 miliardi di lire, comprensive di contributi agli Enti di previdenza e di assistenza, rispetto al reddito nazionale di 19.011 miliardi, si ha l'idea dell'ampiezza dell'evasione tributaria praticata dai precettori di redditi di capitale e di capitale e lavoro, dato che il reddito imponibile classificato in categoria *A* e *B* fu rispettivamente di appena 243 e 1.513 miliardi.

Le modifiche delle norme relative all'imposta di ricchezza mobile sul reddito di lavoro subordinato, oltre che dal dimostrato andamento della pratica applicazione dell'imposta, si rendono urgenti anche in seguito alle vicende monetarie verificatesi in questi 15 ultimi anni. Infatti, nel 1947, il legislatore, fissando in lire 240.000 ragguagliate ad anno la quota da mandare esente dalla tassazione, stabilendo l'aliquota ridotta a metà per le prime 720 mila lire annue tassabili, mentre

per la successiva eventuale fascia di reddito agiva l'aliquota dell'8 per cento, aveva presenti i valori monetari e i salari nominali dell'epoca. Si può giustamente ritenere che nel 1947 soltanto i lavoratori dipendenti con i più alti stipendi erano colpiti dall'imposta in oggetto e che quasi eccezionalmente venivano tassati con l'aliquota intera.

Oggi, al contrario, ogni lavoratore subordinato, anche se saltuariamente occupato, paga l'imposta di ricchezza mobile e moltissimi, quando a formare le paghe mensili, quindicinali o settimanali confluiscono il lavoro straordinario, le doppie mensilità o i premi comunque assegnati, su di una parte del salario pagano l'aliquota dell'8 per cento più le addizionali. Infatti, basterà ricordare che il costo della vita, facendo cento il 1947 ha raggiunto ormai l'indice 183, dimezzando il valore reale della lira e proporzionalmente cambiando i valori reali su cui le norme vigenti furono fissate.

Ne consegue perciò che lasciando invariata la franchigia — la legge 4 dicembre 1962, l'ha elevata di appena 5.000 lire mensili —, considerata quale minimo necessario al soddisfacimento delle elementari esigenze della famiglia, nonché le fasce di reddito e le aliquote che su di esse agiscono a fini tributari, significa aver elevato i gravami fiscali, anche nel settore dell'imposta diretta, in misura insostituibile e sproporzionata sulle

categorie lavoratrici, i cui redditi sono fra i più miseri. Si tratta, come si sa, di salari e di stipendi sempre al di sotto dei bisogni elementari e crescenti col progredire della meccanizzazione, della tecnica e delle nuove forme di organizzazione del lavoro.

Anche in questi ultimi anni di pur accentuata dinamica salariale, i guadagni degli operai e gli stipendi degli impiegati, crescono sempre più lentamente di quanto non cresca il costo socialmente necessario per ricostituire la forza lavoro, che nelle nuove condizioni viene più intensamente impegnata e più rapidamente logorata. Infatti mentre il minimo necessario per il mantenimento di una famiglia tipo è calcolata in ottanta mila lire mensili, il salario e lo stipendio medio sono ben lungi dall'aver raggiunto tale livello. Del resto le stesse indicazioni ufficiali, secondo le quali nel 1962 il reddito da lavoro dipendente avrebbe avuto un incremento del 16,6 per cento in moneta corrente, lasciano pressoché invariato il valore reale delle mercedi del lavoratore singolo se si tiene conto, come è necessario, dell'aumentato costo della vita — circa il 10 per cento — e dell'aumento delle unità occupate. Le remunerazioni dei lavoratori, quindi, sono ancora così basse in assoluto e in relazione a quelle di altri paesi occidentali, da non poter sottrarre una parte sensibile di reddito da lavoro mediante una politica tributaria ingiusta, che annulla in taluni casi persino i lievi miglioramenti conseguiti in questi ultimi anni con le tenaci e vittoriose lotte sindacali.

La proposta che ci onoriamo di presentare, e che non dubitiamo ottenga il positivo consenso degli onorevoli colleghi, vuole riportare un equilibrio spezzato dalle variazioni monetarie e dalla dinamica dei salari nominali, elevando la franchigia ai fini della

applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro classificati in categoria C-2 a lire 960 mila ragguagliate ad anno; estendendo la fascia di reddito tassata con l'aliquota dell'8 per cento ridotta a metà fino alle 1.500.000 lire; escludendo dall'imposta, la tredicesima e le altre mensilità, nonché la gratifica natalizia o qualsiasi altra gratifica *una-tantum* percepita dagli operai e dagli impiegati.

Queste proposte, come appare chiaramente, non escludono dalla tassazione l'intero reddito necessario al mantenimento della famiglia che il Consiglio dei ministri, approvando in data 6 agosto il disegno di legge presentato dal Ministro Martinelli per l'imposta complementare, ritenne di stabilire in 960.000 lire.

Esse vogliono impedire, pertanto la franchigia a 960.000 lire, elevando la fascia di reddito su cui agisce l'aliquota ridotta ed escludendo dalla tassazione la tredicesima mensilità e le gratifiche, che sul reddito da lavoro dipendente il fisco incida non più di quanto avviene per le altre categorie e più di quanto non avveniva nel 1947.

La riduzione dell'entrata erariale, che applicando le proposte indicate è prevedibile in cento miliardi di lire, si verificherà per 50 miliardi nella seconda metà dell'esercizio finanziario 1964-65 e per l'intero nell'esercizio successivo. Essa sarà coperta da una eguale maggiore prevedibile entrata, derivata da un maggiore introito, che una migliore organizzazione e utilizzazione degli uffici dell'imposte dirette potrà condurre negli accertamenti e nell'imposizione sui profitti dei grandi gruppi finanziari e industriali, ai quali è riuscito facilmente e largamente sottrarsi, con le note vergognose evasioni, alla legge e ai doveri sociali.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Dai redditi netti di lavoro classificati per l'imposta di ricchezza mobile nella categoria C-2 è detratta una quota di lire 960.000 raggugliata ad anno.

### ART. 2.

Le aliquote della imposta di ricchezza mobile per i redditi classificati in categoria C-2 sono le seguenti:

4 per cento per le quote di reddito comprese fra 960.000 fino a lire 1.500.000 raggugliate ad anno;

8 per cento per la quota superiore a lire 1.500.000 raggugliate ad anno.

### ART. 3.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, la tredicesima e le ulteriori mensilità, nonché la gratifica natalizia e ogni altra gratifica *una-tantum*, percepite dai lavoratori, non sono tassabili.

### ART. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti hanno effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1964.